



#### **SOCIETA' della SALUTE SENESE**

*Sede Legale: Via Pian D'Ovile 9/11 - 53100 Siena – C.F./ P.IVA 01286940521*

*I SOCI: AZIENDA USL TOSCANA SUD EST E I COMUNI (ASCIANO, BUONCONVENTO, CASTELLINA IN CHIANTI, CASTELNUOVO BERARDENGA, CHIUSDINO, GAIOLE IN CHIANTI, MONTALCINO, MONTERIGGIONI, MONTERONI D'ARBIA, MONTICIANO, MURLO, RADDA IN CHIANTI, RAPOLANO TERME, SIENA, SOVICILLE)*

## **ALLEGATO B**

### **SCHEMA DI CONVENZIONE**

**per l'erogazione di prestazioni socio-assistenziali ed educative a carattere residenziale e semiresidenziale a favore di minori assistiti dalla Società della Salute Senese.**

#### **TRA**

La Società della Salute Senese con sede legale in Siena, via Pian d'Ovile n.9/11, di seguito denominata SdSS (C.F. E P.I01286940521), nella persona del Direttore della Società della Salute Senese, Dr. Marco Picciolini, nato a S. Gimignano il 27/7/1959, secondo quanto previsto dall'art. n.12 dello Statuto e dall'art. n.24 del Regolamento di organizzazione vigente;

#### **E**

L'Ente “.....”, di seguito denominato ENTE, con sede in ....., via ....., (C.F. E P.....), rappresentata da....., nato a ..... il ....., il quale agisce nella Sua qualità di legale rappresentante;

#### **RICHIAMATI:**

- Gli artt. 2, 3 e 4 della Costituzione Italiana;
- La Legge n. 328/2000 “*Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e*

*servizi sociali”;*

- Il D.M. n. 308/2001 *“Requisiti minimi strutturali ed organizzativi per l'autorizzazione all'esercizio dei servizi e delle strutture a ciclo residenziale e semiresidenziale”*;
- La L. R. n. 41/2005 e s.m.i.” *“Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale”*.

## **PREMESSO**

- che la L.R. n. 40 del 24.02.2005 e successive modifiche e integrazioni ha istituito le Società della Salute in Toscana;
- che l'Assemblea dei Soci della Società della Salute Senese ha adottato la deliberazione n. 7 del 22.12.2014, con la quale ha riconfermato l'impianto sostanziale della convenzione istitutiva della SdSS e, alla luce delle modifiche apportate alla L.R.40/2005 dalla L.R. 44/2014, ha espresso la volontà di esercitare la gestione unitaria dell'intero complesso di funzioni di cui art.71 bis, comma 3, lettera c) e d) della norma sopra citata;
- che la Società della Salute Senese ha quindi funzioni programmatiche, ma anche quelle gestionali relative ai servizi sociali precedentemente gestiti dagli Enti costituenti la stessa, tra cui gli inserimenti di minori presso strutture di accoglienza autorizzate;
- con atto dirigenziale n.14 del 06.02.2018, è stato approvato l'Avviso Pubblico per la formazione di un Albo di fornitori per l'accoglienza in strutture residenziali e semi-residenziali di minori o madri con bambini e approvato, in allegato, lo schema di convenzione che regola i rapporti fra la Società della Salute Senese e le strutture che accolgono i minori e le madri con minori;
- che con conseguente atto dirigenziale n. 28 del 30.03.2018 è stato approvato l' albo fornitori che ha la finalità di agevolare la Società della Salute Senese nella ricerca delle strutture residenziali o semi-residenziali per dare attuazione ai progetti finalizzati a favore dei minori e delle famiglie

e di garantire il rispetto del principio della trasparenza previsto dalla normativa;

- che in data ..... l'Ente ....., sito in Via .....gestito da..... ha accettato la propria disponibilità alla proroga dell'Albo fornitori della Società della Salute Senese per l'accoglienza in strutture residenziali e semiresidenziali di minori o madri con bambini per anni 2, a partire dal 01.01.2021 fino al 31.12.2022;
- che con Provvedimento n. ...., esecutivo ai sensi di legge, la Società della Salute ha approvato l'inserimento dell'ente all'Albo dei Fornitori, per l'accoglienza in strutture residenziali e semi-residenziali per minori o madri con bambini, della Comunità Educativa per minori fino alla data del 31.12.2022;
- che l'ENTE è in regola con la vigente disciplina in materia di autorizzazione al funzionamento e di accreditamento quale struttura residenziale comunitaria con funzione di protezione sociale e di intervento terapeutico riabilitativo, i cui provvedimenti sono conservati agli atti della SdSS;
- che l'ENTE, in conformità alle norme vigenti ed al proprio Statuto svolge, nel quadro del sistema nazionale integrato degli interventi e dei servizi sociali ed educativi, funzioni di carattere sociale, educativo ed assistenziale, promuovendo ed attuando attività e servizi alla persona;
- che l'Ente ....., può ospitare a regime residenziale fino ad un massimo
- di .... soggetti maschi o femmine dai..... ai .... anni e con la possibilità di proroga a 21 anni, sia italiani che stranieri;
- che a seguito delle verifiche effettuate in ordine alla capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione non risultano impedimenti all'assunzione del presente rapporto negoziale a

carico dell'appaltatore;

- che il/la Sig. .... , dichiara, in nome per conto ed in rappresentanza dell'Ente, che il medesimo non si trova nell'incapacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione prevista dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001;

## **CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

### **Art. 1 – Oggetto e finalità**

La SdSS, nell'ambito della programmazione e della realizzazione degli interventi socio assistenziali ed educativi, si avvale dell'ENTE, gestita ....., per l'accoglienza di minori o madre con bambini, per i quali la permanenza nel nucleo familiare è temporaneamente impossibile o contrastante con il percorso evolutivo individuale e di soddisfacimento dei bisogni primari, ai quali può essere offerto accompagnamento a percorsi di inclusione sociale.

### **Art. 2 – Modalità di svolgimento della convenzione**

La SdSS si avvale del servizio di cui all'art.1, nell'ambito della programmazione delle prestazioni socio-assistenziali, quando se ne presenti la necessità e comunque nel limite della capacità ricettiva della struttura, di cui alla premessa.

### **Art. 3– Ammissioni**

La SdSS ammette a fruire delle prestazioni assistenziali oggetto della presente convenzione i soggetti di cui all'art.1, su proposta del proprio Servizio Sociale Professionale.

La richiesta di ammissione deve essere preventivamente valutata e concordata dal Responsabile della struttura di accoglienza e dagli operatori dei Servizi Sociali territoriali competenti.

La SdSS, prima dell'ingresso, comunicherà alla struttura il periodo di inserimento autorizzato e l'impegno al pagamento della relativa retta.

### **Art. 4 – Progetto individuale**

L'Assistente Sociale che ha la responsabilità della presa in carico è tenuto a definire in collaborazione con il Responsabile della struttura il Progetto Individuale e ad effettuare verifiche almeno bimestrali sull'andamento del Progetto stesso.

Il Progetto Individuale è conservato agli atti della struttura e del Servizio.

## **Art. 5 – Prestazioni garantite all'utente**

Il gestore della struttura si impegna ad assicurare ai soggetti di cui all'art.1, le seguenti prestazioni:

1. vitto e alloggio. Il vitto consisterà in quattro pasti giornalieri così distribuiti: prima colazione, pranzo, merenda, cena;
2. assicurare la possibilità di realizzare diete alimentari personalizzate;
3. igiene e cura della persona;
4. lavanderia per il vestiario personale secondo le regole interne della struttura;
5. riscaldamento, acqua calda e fredda, energia elettrica;
6. cura e pulizia degli ambienti a disposizione dell'ospite a seconda della fascia di età e delle regole interne della struttura;
7. accompagnamento scolastico per i minori;
8. inserimento scolastico e rapporti con le scuole per i minori;
9. supporto psicologico;
10. disponibilità ad effettuare incontri protetti;
11. cura dei rapporti con autorità Giudiziaria;
12. interventi che favoriscano la vita comunitaria in ambiente positivo, tali da ricreare un contesto familiare ed in grado di consentire rapporti validi all'interno e all'esterno della comunità;
13. adozione di criteri e soluzioni che facilitino i rapporti familiari in vista di una riunificazione familiare;
14. interventi educativi individualizzati rispondenti ai bisogni evolutivi per i minori;
15. interventi di sostegno nelle attività quotidiane, finalizzati alla realizzazione di un percorso verso l'autonomia;
16. uso dei trasporti pubblici urbani;
17. partecipazione ad attività di animazione e socializzazione, favorendo l'utilizzo di risorse territoriali;
18. prodotti per l'igiene personale e la cura della persona;
19. corredo personale di base al bisogno;
20. accompagnamento in vari luoghi in relazione al progetto intervento nell'ambito del territorio di riferimento.

La vita comunitaria dovrà svolgersi nel rispetto del Regolamento interno che verrà consegnato al momento dell'ingresso.

#### **Art. 6 – Dimissioni**

Le dimissioni avvengono alla conclusione del periodo di inserimento autorizzato ai sensi dell'art.3, salvo eventuali proroghe. Qualora sopraggiungano condizioni che modifichino il Progetto Individuale (raggiungimento degli obiettivi, scarsa aderenza al Progetto ecc), il soggetto accolto può essere dimesso anticipatamente, previa comunicazione del Servizio Sociale Professionale che ha predisposto l'inserimento.

Qualora il minore raggiunga la maggiore età. In questo caso se non si è trovata una più appropriata collocazione ed in accordo con il Servizio Sociale Professionale della SdSS per la copertura delle spese la permanenza può essere prorogata fino al raggiungimento del 21° anno di età;

In caso di allontanamento non concordato o fuga dalla struttura residenziale, il Responsabile è tenuto a darne immediata comunicazione alle Forze dell'Ordine ed al Servizio Sociale competente.

#### **Art. 7 – Conservazione del Posto**

Resta stabilito che ciascun ospite avrà diritto alla conservazione del posto, in caso di assenza per i seguenti motivi:

- necessità di cure presso gli ospedali;
- rientro in famiglia, vacanze o festività (massimo quindici giorni nel periodo di inserimento autorizzato);
- allontanamento non concordato o fuga (solamente per i primi tre giorni).

Nei suddetti casi il posto rimane riservato e la SdSS corrisponderà all'Ente una quota pari ad un 80% della retta iniziale, al netto di IVA.

Viene considerato assente l'utente per il quale non viene erogato nessun servizio (di cui all'elenco dettagliato al precedente art. 5) da parte della struttura di accoglienza nel corso della stessa giornata (0/24).

In tali casi non viene riconosciuta la retta giornaliera.

#### **Art. 8 – Tutela della salute**

I soggetti inseriti presso la struttura usufruiscono delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale, così come previsto dal Piano Sanitario Regionale.

Lo stato di salute degli utenti è seguito, in base all'età, dai pediatri e/o medici di medicina generale, convenzionati. Tutti gli interventi attuati nei confronti della tutela della salute psico-fisica dovranno essere registrati nella cartella personale degli utenti.

### **Art. 9 – Personale**

All'interno della struttura il gestore garantisce la presenza di un Coordinatore Responsabile della struttura con qualifica adeguata e non difforme da quella prevista dalla normativa di riferimento vigente, di personale educativo e personale ausiliario che provvede ciclicamente alle pulizie generali degli ambienti. Garantisce inoltre la sostituzione tempestiva degli operatori assenti, incontri periodici tra il personale educativo ed il coordinamento dello stesso e il necessario aggiornamento professionale. Il gestore può avvalersi altresì di volontari, curandone l'inserimento nelle attività anche mediante adeguati interventi formativi. Dette figure non sostituiscono il personale di cui al precedente punto.

### **Art. 10 – Documentazione**

Il gestore della struttura predispose e conserva un sistema di documentazione relativa al servizio, alla sua evoluzione, agli ospiti e alla organizzazione della vita comunitaria. In particolare conserva la documentazione riguardante:

- il progetto del servizio, i suoi aggiornamenti periodici e ogni altro documento prodotto dalla comunità, utile alla memoria del servizio;
- i dati quantitativi del servizio (flusso delle ammissioni e delle dimissioni, presenze giornaliere degli ospiti, presenze del personale);
- il percorso personale di ogni soggetto ospitato (cartella personale) con particolare riferimento a: documentazione d'ingresso, relazione sociale, eventuale documentazione specialistica, scheda sanitaria, provvedimenti di autorità giudiziaria, documenti amministrativi (documenti anagrafici; permesso di soggiorno; documento per l'assistenza sanitaria);
- verbali delle riunioni;
- registrazioni sulla fase di osservazione dell'ospite;
- Progetto Individuale e suoi aggiornamenti;
- registrazioni sull'osservazione dei rapporti con la famiglia;
- le annotazioni sull'attività dell'educatore (diario giornaliero);
- verbali delle riunioni interne del “gruppo lavoro”;
- registro delle presenze giornaliere dei soggetti accolti per la SdSS.

### **Art. 11 – Aspetti economici**

La SdSS, per ciascun minore inserito dal proprio Servizio Sociale Professionale, corrisponderà all'ENTE l'importo della retta giornaliera che si intende omnicomprensiva di tutti i costi sostenuti per la gestione delle attività di cui alla presente convenzione.

La SdSS provvederà al pagamento delle prestazioni oggetto della presente Convenzione nei termini di legge, a seguito di ricevimento delle fatture.

L'eventuale ritardo nei pagamenti non giustifica l'inadempimento degli obblighi contrattualmente assunti dalla parte contraente. In particolare, l'eventuale azione di natura risarcitoria connessa a ritardi di pagamento non interrompe la continuità delle prestazioni da eseguire comunque a regola d'arte, rilevandosi altrimenti ipotesi di responsabilità penale che verranno segnalate alle competenti autorità giudiziarie.

### **Art. 12– Diritto di recesso**

Le parti hanno facoltà di recedere unilateralmente per comprovate gravi cause sopravvenute e non dipendenti dalla volontà delle stesse, per intervenute modifiche organizzative, istituzionali o derivanti da innovazione normativa, per comprovati e sopravvenuti motivi di pubblico interesse. Il recesso è esercitato mediante comunicazione scritta da notificare tramite PEC o con lettera raccomandata a/r ed ha effetto decorsi due mesi dalla data di notifica dello stesso. Il recesso ha effetto per l'avvenire e non incide sulla parte di convenzione già eseguita. In caso di recesso, le parti concordano fin d'ora, comunque, di portare a conclusione le attività avviate.

### **Art. 13– Risoluzione**

Eventuali inadempienze alla presente convenzione sono contestate dalla SdSS al gestore della struttura per scritto e con fissazione di un termine entro cui le stesse siano rimosse, pena la sospensione del pagamento delle fatture. Trascorso inutilmente il tempo concesso, la SdSS ha facoltà di procedere al recesso dalla convenzione.

### **Art. 14 – Durata ed eventuale rinnovo**

La presente convenzione **decorre dal 01.01.2021 sino al 31 dicembre 2022.**

I contenuti organizzativi ed economici del presente atto possono essere oggetto di revisione periodica in relazione a mutate esigenze organizzative e gestionali, su iniziativa delle parti.

### **Art. 15– Sicurezza sul lavoro**



L'ENTE si obbliga all'osservanza delle norme in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori e in specifico si impegna ad assolvere tutti gli adempimenti previsti dal D.Lgs 9 aprile 2008 n.81 "*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*".

#### **Art. 16– Coperture assicurative**

Il contraente è tenuto nell'effettuazione del servizio a tenere sollevata la SdSS da eventuali responsabilità che alla stessa facciano capo in conseguenza al verificarsi di danni a terzi, animali o cose, a seguito di un qualsiasi evento verificatosi nel corso e per causa di interventi oggetto della presente convenzione. A tal fine l'ENTE stipula apposita polizza RCT con primaria società di assicurazioni che preveda massimali adeguati per tali sinistri impegnandosi a darne copia alla SdSS qualora richiesto, è tenuta altresì all'osservanza di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie, antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali nei confronti del proprio personale dipendente e non.

#### **Art. 17 – Trattamento dei dati personali**

In relazione e limitatamente alle operazioni di trattamento dei dati personali connessi alle attività/prestazioni che formano oggetto della presente convenzione, il gestore della struttura agisce in qualità di Responsabile esterno alla SdSS, ai sensi del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al D.lgs 196/2003 e s.m.i. ed entro i termini del Regolamento europeo 679/2016.

Con separato provvedimento, da adottare entro trenta giorni dalla stipula, l'Ente sarà designato dalla SdSS, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 28 del GDPR, in relazione alle attività connesse alla esecuzione della presente convenzione. L'Ente dovrà confermare la nomina entro 30 gg dalla ricezione pena annullamento del medesimo.

#### **Art. 18 – Controversie**

Ogni eventuale contestazione e/o controversia che dovesse insorgere fra le parti in relazione all'interpretazione ed all'esecuzione della convenzione, che non venisse risolta bonariamente tra le parti, è deferita in via esclusiva al Foro di Siena.

A tal fine le parti eleggono il proprio domicilio presso le rispettive sedi.

#### **Art. 19 – Spese contrattuali: imposta di registro e imposta di bollo**

La presente Convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi della Parte II della Tariffa allegata al DPR 26 aprile 1986, n.131. Le spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.

La presente Convenzione è esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art.82, comma 5, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i.

Sottoscritto per integrale accettazione delle Parti, come sopra individuate, con firma digitale, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.

Per la Società della Salute Senese

Il Direttore

Dott. Marco Picciolini

Per L'Ente

---